

M
F

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
TERRITORIALE
DELLE COOPERATIVE EDILI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

Addì, 31 luglio 2006

tra



l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL) del settore edile di Piacenza, rappresentata dai sigg. Giuseppe Porcari, Ivano Bertani, Aldo Pallastrelli, Fabio Salotti, Cesare Nani, Enrico Orlandi, assistiti da Lorenzo Giberti e Doriana Tagliaferri di Legacoop

e

la FENEAL-UIL, FILCA – CISL e FILLEA- CGIL rappresentate rispettivamente dai sigg. Luigi Magnani e Dario Bellocchi, Mario Paolo Carrera e Ivan Bersani, Paolo Chiappa e Filippo Calandra,

le RSU nelle persone dei sigg. Maurizio Darnoni, Antonio Fiore, Marco Minerba

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo Territoriale da valere, in tutta la provincia di Piacenza, per tutti i lavoratori delle Imprese Cooperative di Produzione e Lavoro che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL cooperativo vigente.



F.lli
Mi

1) RELAZIONI INDUSTRIALI

Le Parti concordano di integrare l'Art. 1 (qualificazione del settore) del Contratto Integrativo Provinciale del 30/06/2003 con un protocollo di relazioni industriali atto a favorire la qualificazione del settore con procedure d'informazione, di adempimenti contrattuali, circa gli appalti subappalti, sicurezza, RLS e formazione. Il tutto anche per favorire la stipula di accordi con le Stazioni Appaltanti Pubbliche per la definizione di regole da inserire nei bandi delle gare d'appalto.

Le Parti convengono, altresì, nel farsi promotrici anche mediante la struttura della Cassa Edile, di banche dati e/o osservatori per promuovere iniziative per contrastare il fenomeno delle attività irregolari.

2) CASSA EDILE

Le parti concordano nel ribadire il loro impegno verso un miglioramento, una razionalizzazione ed una omogeneizzazione delle prestazioni in conformità con quanto prescritto negli accordi a livello nazionale, demandando al Consiglio di Amministrazione della Cassa la verifica dei processi da attuare a tali scopi, nell'invarianza dei costi di contribuzione per le aziende.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiano agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

I contributi per l'anzianità professionale edile saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40	Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40
APE ordinaria: 5%	APE ordinaria: 7%
ex APE straordinaria: 0,50%	ex APE straordinaria: 2w,50%

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3) del CCNL 20 maggio 2004 (paga basi di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).

Per la determinazione del monte ore settimanale, verranno applicati i criteri stabiliti ai fini della dichiarazioni INPS, INAIL, dell'art. 29 legge 341/95. In aggiunta è consentita una oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29, Legge 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.

Si precisa che ai sensi del vigente CCNL sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori associati alle Associazioni Sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell'art. 36 della Legge 300/1970 e comunque tutte le aziende interessate al rilascio del DURC.

[Handwritten signatures]

3) TRASFERITA

La presente disciplina è stabilita ad integrazione ed in applicazione degli articoli 61 e 91 del CCNL del 24.04.2004.

E' considerato in trasferta il lavoratore comandato a prestare la propria opera al di fuori del territorio comunale nel quale si trova la sede aziendale di riferimento o, se specificato all'atto della assunzione, il cantiere per il quale è stato assunto, in un luogo situato ad oltre 4 Km. sia dalla sede aziendale o dal cantiere predetto che dalla propria residenza o dimora abituale.

Per gli operai e gli impiegati tecnici di cantiere che seguono l'orario normale di cantiere, comandati in trasferta, è riconosciuta una indennità giornaliera di importo differenziato per fasce chilometriche (distanza tra sede aziendale di riferimento o cantiere di assunzione e luogo della trasferta).

I valori giornalieri dell'indennità di trasferta sono quelli qui di seguito riportati:

<i>Fasce chilometriche</i>	<i>Indennità giornaliera di trasferta</i>	
<i>da 4 a 15 Km</i>	€	5,50
<i>da 16 a 25 Km</i>	€	7,00
<i>da 26 a 50 Km</i>	€	11,50
<i>oltre</i>	€	18,00

La presente disciplina sostituisce quanto previsto in materia da preesistenti accordi aziendali e dal Contratto Integrativo Provinciale del 30.06.2003, fermo restando eventuali trattamenti aziendali migliorativi. Rimane inteso che quanto qui definito non è cumulabile con analoghi trattamenti in essere aziendali.

4) INDENNITA DI DISAGIO

Il lavoratore comandato a prestare la propria opera in un luogo situato a più di 4 Km di distanza sia dalla propria residenza o abituale dimora che dalla sede aziendale di riferimento o dal cantiere di assunzione, se specificato al momento della stessa, che non sia in trasferta (in quanto il luogo della prestazione è all'interno dei confini comunali dove ha sede l'azienda od il cantiere di assunzione) ha diritto ad una *indennità giornaliera di disagio* pari a € 4,50 a partire dal 01.07.2006.

La presente disciplina sostituisce integralmente quella prevista dall'art. 5 del Contratto Integrativo Provinciale del 30.06.2003.

[Handwritten signatures and initials]

F.lli
12/10/06

5) **INDENNITA DI REPERIBILITA'**

E' istituita una *indennità di reperibilità* per i lavoratori che svolgono mansioni di responsabilità su servizi od impianti che abbisognino di una garanzia di funzionalità ventiquattro ore su ventiquattro.

Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso apposito ordine di servizio nei tempi della normale programmazione e comunque con almeno 48 ore di preavviso.

Tali lavoratori, in caso di chiamata, dovranno essere sul posto di lavoro prontamente.

Il compenso di indennità di reperibilità sarà € 50 settimanali, subordinatamente al periodo di disponibilità richiesta.

Le effettive prestazioni di lavoro effettuate, su chiamata nel caso di servizio di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario previste dai contratti.

6) **PREMIO AZIENDALE DI BILANCIO**

Alla chiusura annuale del bilancio di esercizio ogni singola cooperativa analizzerà con la propria RSU i risultati comparandoli a quelli del budget previsionale annuale, già presentato e discusso con le stesse all'inizio di ogni anno.

Se i dati del bilancio di esercizio dovessero confermare sostanzialmente le previsioni del budget annuale (anche con uno scostamento negativo contenuto) saranno erogati, con la mensilità di agosto, € 100,00.

Se i dati del bilancio di esercizio dovessero essere significativamente migliori delle previsioni del budget (oltre il 15%) saranno invece erogati, con la mensilità di agosto, € 150,00.

Tale somma non avrà alcuna incidenza sul TFR e sugli istituti contrattuali.

7) **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In attuazione degli art. 6, 52, 81 del CCNL 24.04.2004 e dell' accordo 30.06.2006, l'Elemento Economico Territoriale (*E.E.T.*) è determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.07.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.03.1997 n. 67 convertito in Legge n. 135 23.05.1997, dall'andamento complessivo del settore edile nella Provincia di Piacenza con particolare riferimento a quello Cooperativo.

A tal fine **entro il mese di novembre** di ciascun anno le parti verificheranno l'andamento complessivo ed i risultati relativi alla Provincia di Piacenza.

Per tutto ciò verranno analizzati i dati provenienti da QUASCO, dall'Osservatorio Provinciale e dalla Cassa Edile con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

1. andamento dell'attività produttiva, rilevabile dal valore economico delle aggiudicazioni di Appalti Pubblici e dal valore economico delle concessioni edilizie;

PR

R. D.

Camp
11/10

C

10/10
4

2. andamento occupazionale, rilevabile sulla base del numero delle ore lavorate e denunciate in Cassa Edile anche in relazione all'operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare;
3. ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria rilevabile dai dati INPS e della Cassa Edile, salvo quella per maltempo.

Se l'andamento complessivo dovesse risultare fortemente negativo le parti esamineranno le cause e definiranno conseguentemente circa l'erogabilità delle (E.E.T.) o l'ammontare dello stesso.

A decorrere dal *mese di Gennaio 2006* e sino a tutto il *mese di Giugno 2006* , non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del Contratto Collettivo Territoriale per le imprese cooperative edili di Piacenza (CIP) del 30.06.2003, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di EET già vigente e qui di seguito riportata:

<i>Livello</i>	<i>€</i>
8°	179.67
7°	150.92
6°	129.36
5°	109.96
4°	98.10
3°	91.27
2°	81.93
1°	71.87

A decorrere dal *mese di Luglio 2006* e sino a tutto *Agosto 2007* , in attesa della verifica annuale previste dal presente articolo, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'E.E.T. saranno le seguenti:

<i>Livello</i>	<i>€</i>
8°	136,01
7°	114,25
6°	97,93
5°	83,24
4°	74,26
3°	69,09
2°	62,02
1°	54,40

PL

CP *PL*

UP
CP
PL
PL

Dal mese di *Settembre 2007*, in attesa della verifica annuale prevista dal presente articolo, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'*E.E.T.* saranno le seguenti:

<i>Livello</i>	€
8°	107,75
7°	90,51
6°	77,58
5°	65,94
4°	58,83
3°	54,74
2°	49,13
1°	43,10

8) **INDENNITA TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE**

Dal mese di *Luglio 2006* l'*Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)* per i lavoratori operai e il *Premio di Produzione (P.d.P.)* per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

<i>Livello</i>	€
8°	89,84
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,64
2°	40,97
1°	35,94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Dal mese *Settembre 2007* l'Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.) per i lavoratori operai e il Premio di Produzione (P.d.P.) per i lavoratori impiegati saranno incrementati ulteriormente dei seguenti importi mensili:

<i>Livello</i>	<i>€</i>
8°	89,84
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,64
2°	40,97
1°	35,94

9) **DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo ha le decorrenze in esso previste e validità dal 01.01.2006 al 31.12.2009, fatte salve disposizioni diverse dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti inoltre confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente agli accordi territoriali precedenti, deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali.

per le Imprese Cooperative

Fanni Finze

Gliobruni
Fucalò

per OO.SS.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]